



**REGIONE MARCHE**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**  
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE  
DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023 – 2027

**Intervento SRD03** – “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole.”

**Azione b) Agricoltura Sociale – Servizi sociali e assistenziali Laboratorio di LONGEVITÀ ATTIVA in ambito rurale della Regione Marche**

**Obiettivi:** La misura è finalizzata a sviluppare nuovi filoni di attività nella logica di una azienda agricola multifunzionale.

**Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

**Annualità: 2026**

**Dotazione finanziaria assegnata: € 250.000,00**

**Scadenza per la presentazione delle domande: 12 marzo 2026 ore 13.00.**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Leonardo Lopez

Tel. 071-806.3657 **Indirizzo mail:** leonardo.lopez@regione.marche.it

## Sommario

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Definizioni</b>                                                                        | 4  |
| <b>2. Obiettivi e finalità</b>                                                               | 7  |
| <b>3. Ambito territoriale</b>                                                                | 8  |
| <b>4. Dotazione finanziaria</b>                                                              | 8  |
| <b>5. Descrizione del tipo di intervento</b>                                                 | 8  |
| <b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b>                                             | 8  |
| 5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>                                              | 8  |
| 5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>                                                          | 8  |
| 5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>                                                          | 9  |
| <b>5.2 Tipologia dell'intervento</b>                                                         | 10 |
| 5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>                                                         | 10 |
| <b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b>                                               | 12 |
| 5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>                                                               | 12 |
| 5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>                                                           | 13 |
| <b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b>                                        | 14 |
| 5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>                                                               | 14 |
| <b>5.5 Selezione delle domande di sostegno</b>                                               | 15 |
| 5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>                                          | 15 |
| 5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>                                        | 17 |
| <b>6. Fase di ammissibilità</b>                                                              | 17 |
| <b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b>                                           | 17 |
| 6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>                                         | 18 |
| 6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>                                      | 18 |
| 6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>                                         | 18 |
| 6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> | 20 |
| <b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b>                            | 22 |
| 6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>                                 | 22 |
| 6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>                        | 23 |
| 6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>                       | 23 |
| 6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>                    | 23 |
| 6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>               | 23 |
| <b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b>                                                  | 24 |
| <b>7.1 Variazioni progettuali</b>                                                            | 24 |

|            |                                                                          |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1.1      | <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>             | 25 |
| 7.1.2      | <i>Documentazione da allegare alla variante</i>                          | 25 |
| 7.1.3      | <i>Istruttoria delle domande</i>                                         | 26 |
| <b>7.2</b> | <b>Adegamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali</b>        | 26 |
| <b>7.3</b> | <b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b>                                | 26 |
| 7.3.1      | <i>Presentazione delle domande</i>                                       | 26 |
| 7.3.2      | <i>Istruttoria delle domande</i>                                         | 27 |
| <b>7.4</b> | <b>Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> | 27 |
| 7.4.1      | <i>Presentazione delle domande</i>                                       | 27 |
| 7.4.2      | <i>Istruttoria delle domande</i>                                         | 29 |
| <b>7.5</b> | <b>Domanda di pagamento di saldo</b>                                     | 29 |
| 7.5.1      | <i>Presentazione delle domande</i>                                       | 29 |
| 7.5.2      | <i>Istruttoria delle domande</i>                                         | 31 |
| 7.5.3      | <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>      | 32 |
| <b>7.6</b> | <b>Impegni dei beneficiari</b>                                           | 33 |
| 7.6.1      | <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i>             | 34 |
| <b>7.7</b> | <b>Controlli e sanzioni</b>                                              | 34 |
| <b>7.8</b> | <b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b>                   | 34 |
| <b>7.9</b> | <b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b>               | 34 |

# 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

**Agricoltore in attività:** soggetto che ha un livello minimo di attività agricola così come previsto al paragrafo 4.1.4 del Piano Strategico della PAC (P.S.P.) Italia.

**Autorità di Gestione (AdG):** organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023–2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche.

**Beneficiario:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**Cantierabilità:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, etc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

**Capo azienda:** responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria.

**Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**Commissione di valutazione:** nominata per la valutazione delle domande di sostegno e per esaminare le eventuali richieste di riesame della domanda di sostegno/pagamento. È composta dal Responsabile regionale dell'intervento, dall'istruttore che ha in carico la domanda e da esperti delle materie trattate. (vedi Manuale delle procedure § 3.2.5 Esiti di ammissibilità e di non ammissibilità e § 8.3 Domande di sostegno delle sottomisure non a superficie con istruttoria di una commissione di valutazione – Mappa delle competenze).

**Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda di pagamento a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'intervento SRD03 Azione b) Agricoltura Sociale – LONGEVITÀ ATTIVA.

**Conto Corrente Dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

**Costi unitari di riferimento:** valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito del sistema Informativo SIAR.

**Decisione individuale di concedere il sostegno:** provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**Decorrenza dell'insediamento:** la data in cui inizia l'insediamento dell'azienda, che coincide:

- ✓ con la data di iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali
- ✓ con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone, o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative, qualora le stesse risultino già iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” della C.C.I.A.A.

**Demarcazione:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**Denominazione di Origine Protetta (DOP):** Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

**Domanda di pagamento:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**Domanda di sostegno:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**EROAS:** ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI AGRICOLTURA SOCIALE.

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**Giovane imprenditore:** soggetto (persona fisica) di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore a 40 (41 anni non compiuti) anni al momento della presentazione della domanda.

**Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):** Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25% (art. 1 D. Lgs. 99/2004 e art. 1 D. Lgs. 101/2005).

**Impresa in Difficoltà:** l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:<sup>2</sup>

- a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e

---

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>2</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2012270 GU c 249 del 31/07/2014

incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

**Indicazione Geografica Protetta (IGP):** Marchio comunitario di origine di prodotti la cui caratteristica principale dipende dal territorio.

**Micro impresa:** l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**Piano aziendale (PA):** piano volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

**Piccola impresa:** è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**Qualità garantita dalle Marche (QM):** Marchio regionale di qualità della Regione Marche riconosciuto a livello comunitario.

**Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA):** archivio di tutti gli aiuti di stato concessi alle aziende finalizzato a consentire un controllo da parte delle istituzioni pubbliche in modo da poter garantire il rispetto dei parametri europei (quali ad esempio il Regolamento "de minimis").

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**Scheda di costo semplificato:** schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**SIB:** Sistema Informativo Biologico.

**Stabilità dell'operazione:** I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** la struttura decentrata territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

**Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del CSR 2023/2027, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attuazione di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

#### **TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:**

**"trasformazione di prodotti agricoli":** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

**"commercializzazione di un prodotto agricolo":** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

**Unità Bovine Adulte (UBA):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

**Unità di Lavoro Aziendale (ULA):** una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del CSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno – DGR n. 1794/2022 TABELLA A E TABELLA B.

**Utenti Macchine Agricole (ex UMA):** Soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001.<sup>3</sup>

## **2. Obiettivi e finalità**

L'intervento si pone l'obiettivo specifico di promuovere l'occupazione, la crescita, la parità genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile. In particolare, l'intervento intende sostenere azioni volte a sviluppare la multifunzionalità aziendale attraverso investimenti finalizzati alla erogazione di servizi per la propria comunità. Le aziende agricole possono da un lato accrescere le proprie potenzialità economiche dall'altro, contestualmente, sostenere quel "welfare rurale" in grado di compensare la totale o parziale carenza di quei servizi che la struttura pubblica non è più in grado di garantire soprattutto nelle aree interne distanti dai grandi agglomerati urbani. In particolare con gli investimenti nel settore dei Servizi sociali e assistenziali si intende sviluppare e consolidare l'offerta del "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 18 aprile 2016, esempio di innovazione sia aziendale sia sociale, con l'obiettivo di perseguire finalità di benessere psico-fisico della popolazione anziana, consistenti nell'aumento dell'autostima, nel miglioramento delle abilità cognitive, percettive, motorie e sociali ai fini del recupero e del mantenimento dell'autonomia e dell'indipendenza.

---

<sup>3</sup> DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

### 3. Ambito territoriale

L'intervento si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando del presente intervento è pari ad € 250.000,00.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

##### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Tali soggetti, inoltre, debbono:

- essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno;
- registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda di sostegno, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram **seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR** (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>). L'iscrizione al canale Telegram con l'attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame delle stesse domande di sostegno descritto nel corrispondente paragrafo del bando. **Oltre tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.**

##### 5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve:

- 1) solo nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. *Definizioni*);
- 2) essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche. In ogni caso gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche;

- 5) avere la disponibilità dei fabbricati e delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intendono realizzare gli investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (stabilità dell'operazione pari a 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili dalla data del decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). **La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 13 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.**

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
5. comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. *Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.*

I titoli di possesso connessi alle superfici non oggetto di investimento ma necessari per garantire il rispetto del format agricolo secondo quanto previsto dal "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche", (cfr. DGR n. 336/2016), nel caso di affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità **(come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 13)**, ma comunque di durata superiore ad 1 anno, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di pagamento del saldo tramite il rinnovo dei contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

#### **5.1.3 Requisiti del progetto**

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25, espresso come somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri:
  - **Localizzazione geografica**
  - **Qualificazione sociale dell'impresa:**
    - Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);

- Caratteristiche aziendali (es. requisiti facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale);
  - Coinvolgimento attori locali/sottoscrizioni accordi – convenzioni;
- 2) essere inserito in un Piano Aziendale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
  - 3) dimostrare il rispetto dei requisiti obbligatori come stabiliti nel format aziendale del "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale", (cfr. DGR n. 336/2016); i requisiti posseduti dalla ditta saranno descritti nella relazione tecnico/economica firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale, relazione che dovrà indicare, eventualmente, tutte le azioni e/o gli interventi necessari all'organizzazione aziendale per garantire la sussistenza di tutti i requisiti obbligatori da dimostrare, in ogni caso, prima dell'attivazione del servizio;
  - 4) essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, etc.), pena la non ammissibilità degli investimenti (cfr. Definizioni). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
  - 5) prevedere investimenti per un valore di spesa pari o superiore a € 15.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
  - 6) dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina l'attività di Agricoltura Sociale.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti realizzati all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa sulla superficie aziendale ricadente nel territorio regionale; tale superficie da sola deve garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità – **format agricolo**.

Sono ammissibili:

**1. Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti** riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per l'adeguamento degli spazi interni strettamente funzionali al "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche", (es. sistemazione locali per i "laboratori" – Cohousing e servizi di accoglienza e soggiorno in contesto rurale/Residenzialità permanente o temporanea presso l'azienda agricola etc.) come da DGR n. 336/2016.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia sanitaria, urbanistica, ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe consentite.

Nel caso di interventi di "ristrutturazione", così come descritti dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.<sup>4</sup>, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni, sono ammessi gli aumenti volumetrici

<sup>4</sup> DPR n. 380/2001 – art. 3 d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere

purché funzionali a garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali così come previste dal “Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale della Regione Marche”.

È ammesso a contribuzione anche il recupero/restauro degli infissi esistenti.

**2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.)**

attraverso l'introduzione di tecnologie volte al risparmio energetico e/o idrico (in questo caso anche attraverso il riuso delle acque) e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

**3. Acquisto di attrezzature** (mezzi e strumentazioni) per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti).

**4. Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne (pertinenze)** contigue agli immobili da destinare PERCORSO VITA – GIARDINO SENSORIALE.

**5. Acquisto di attrezzature e allestimenti (arredi)**, compresa la segnaletica necessari e strettamente funzionali allo svolgimento, inclusa la loro messa in opera.

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzo regionale approvato con specifico atto, sulla base della documentazione indicata al § 6.1.3.

Nel caso di **assenza completa del bene/intervento** nei prezziari, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore (cfr. § 6.1.3).

**6. Spese generali** collegate agli investimenti di cui al punto 1.

Esse comprendono:

- a) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica progettuale);
- b) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere compresi i costi per la certificazione energetica.

Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate agli investimenti di cui al solo punto 1. e sono riconosciute fino ad un massimo del 10%, calcolato sull'importo degli interventi di cui al punto 1. al netto dell'IVA, applicando l'intensità di aiuto pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In ogni caso, le spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, **i limiti previsti dal prezzo regionale approvato con specifico atto.**

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

- 1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
- 2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;

---

altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o ogni altro documento tecnico) e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione aree esterne – realizzazione di percorsi, etc.), alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti, alla data della fattura di saldo;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Nel caso di investimenti le spese, in relazione alla tipologia delle opere (punti 1., 2. e 4.) del precedente paragrafo 2), sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzo regionale dei lavori pubblici, vigente al momento della presentazione della domanda e consultabile sul sito: Regione Marche/Regione Utile/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici.

Per le lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta specifica analisi del prezzo, secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario<sup>5</sup>.

Per gli impianti di micro cogenerazione, di cui al punto 2. del § 5.2.1 è consentito presentare preventivi di spesa sia per i componenti strutturali, sia per le apparecchiature e/o attrezzature non contemplate dal prezzario regionale.

#### **Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.**

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Nel caso di assenza completa del bene/intervento nei prezzari regionali e/o per l'acquisto di arredi e/o di attrezzature, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa 7 confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché

---

<sup>5</sup> "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di attrezzature e allestimenti, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

### *5.3.2 Spese non ammissibili*

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) spese per l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) spese per l'acquisto di diritti all'aiuto;
- c) spese per acquisto di terreni e di fabbricati;
- d) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- e) spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per realizzazioni di strutture prefabbricate (come ad esempio bungalow o casette in legno);
- g) spese per realizzazione di tettoie e/o pergolati non in aderenza agli edifici;
- h) spese per impianti fotovoltaici e agrivoltaici realizzati a terra;
- i) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- j) spese per interventi su strade interpoderali;
- k) spese per gli investimenti di cui ai punti 1., 2., e 4. del § 5.2.1 non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento quando previsti;
- l) spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- m) spese per acquisto di animali, piante annuali e/o perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- n) spese per acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le attività didattiche, formative o di animazione, giustificate già nel progetto;
- o) spese per acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi;
- p) spese per acquisto di posateria e stoviglieria;
- q) spese per acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili;
- r) spese per l'acquisto di mezzi di trasporto a motore appartenenti a qualsiasi categoria: veicoli fuoristrada/pick-up/moto da cross/quad etc., ad eccezione di quanto previsto al punto 3) del paragrafo 5.2.1 Aiuto agli investimenti – Acquisto di attrezzature per il trasporto di anziani (fino ad un massimo di 9 posti);
- s) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- t) spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- u) spese per interventi previsti da altri interventi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR);
- v) spese per interessi passivi;
- w) spese bancarie e legali;
- x) spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- y) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- z) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- aa) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla GUCE del 15 dicembre 2023 serie L.

“L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica<sup>6</sup> non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni – 2° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 2023/2831.”

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 3° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 2023/2831”.

Per il presente bando viene applicato il regime di aiuto in “de minimis” denominato: “Reg. (UE) 2021/2115 Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023–2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023–2027 della Regione Marche (CSR) Intervento SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – Azione b) Agricoltura Sociale – LONGEVITÀ ATTIVA – di cui al Regolamento UE n. 2831/2023.” registrato sul portale MISE – Registro Nazionale Aiuti (RNA) e identificato con codice CAR 30734 ai sensi del Reg. (UE) N. 2023/2831.

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a 125.000,00 euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

| Tipologia di investimento                                                 | Localizzazione: area Montana (ex art. 32 reg UE 1305/2013) | Altre aree |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| a. Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento       | <b>55%</b>                                                 | <b>45%</b> |
| b. Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile* | <b>60%</b>                                                 | <b>50%</b> |
| c. Arredi ed attrezzature/ dotazioni                                      | <b>30%</b>                                                 | <b>30%</b> |

\*La maggiorazione del contributo per investimenti realizzati con tecniche di edilizia sostenibile riguardanti le opere di recupero degli immobili e di realizzazione degli impianti (punti 1. e 2. del § 5.2.1. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE D'INVESTIMENTO del presente bando) può essere riconosciuta quando gli interventi di recupero in edilizia sostenibile raggiungano la prevalenza sul totale delle lavorazioni da realizzare.

La maggiorazione del contributo viene assegnata sulla base del computo metrico estimativo presentato che dovrà essere predisposto utilizzando il prezzario regionale di riferimento, in considerazione dell'incidenza:

- delle lavorazioni riportate nel capitolo n. 27 EDILIZIA SOSTENIBILE – PRIMI ELEMENTI riportato nell'Allegato A del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili

<sup>6</sup> “Impresa unica”: ai fini del presente regolamento (Reg. (UE) N. 2023/2831), tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. – comma 2 articolo 2 Reg. (UE) 2023/2831.

- delle lavorazioni riportate nell'Allegato B del Prezzario regionale: Prezzario ufficiale della Regione Marche inerente prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11.10.2017.

In ogni caso non potranno essere conteggiate come opere in edilizia sostenibile le lavorazioni relative a: SCAVI – RINTERRI – DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – SMONTAGGI – TAGLI ALLA MURATURA – PONTEGGI.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, gli investimenti non debbono essere artificiosamente frazionati al fine di raggiungere la % minima prevista per gli immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile. Pertanto, dovrà essere riportato il valore del CME totale, comprendente sia le singole voci riconducibili alle tecniche di edilizia tradizionale, sia quelle relative alle tecniche di edilizia sostenibile.

La realizzazione delle lavorazioni eseguite sarà verificata, in fase di domanda di pagamento, attraverso la documentazione contabile (libretto misure – stato finale etc.).

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

## 5.5 Selezione delle domande di sostegno

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

| CRITERI DI SELEZIONE E PESI                                                                                                                                                     | PESO %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A. Tipologia del beneficiario</b>                                                                                                                                            | 5%          |
| <b>B. Localizzazione geografica</b>                                                                                                                                             | 20%         |
| <b>C. Qualificazione sociale dell'impresa</b>                                                                                                                                   |             |
| C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale) | 35%         |
| C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)                                         | 20%         |
| C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizioni accordi – convenzioni                                                                                                           | 20%         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                   | <b>100%</b> |

Per ciascuna tipologia di criterio viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

#### A. TIPOLOGIA DEL BENEFICIARIO

Questo criterio fa riferimento alle caratteristiche del potenziale beneficiario.

| <b>A. Tipologia del beneficiario: caratteristiche del richiedente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Punti</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Richiedente giovane imprenditore che al momento della presentazione della domanda di sostegno possiede i seguenti requisiti:<br>1. età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° anno di età);<br>2. essere insediato (iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”, della C.C.I.A.A) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno | 1,00         |
| – Richiedente imprenditrice agricola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50         |
| – Altri richiedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         |

#### B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Questo criterio fa riferimento alle aree dove si dimostra una carenza del servizio proposto.

| <b>B1. Localizzazione geografica: localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza del servizio proposto)</b>                                                    | <b>Punti</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Progetti che prevedono la localizzazione degli investimenti in aree dove è dimostrata con certezza una carenza del servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale | 1,00         |
| – Altri progetti                                                                                                                                                                  | 0,00         |
| La “carenza” del servizio è dimostrata attraverso la coerenza della proposta progettuale con la Programmazione degli Ambiti Territoriali Sociali                                  |              |

#### C. QUALIFICAZIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda a garantire la massima corrispondenza del progetto e del servizio da proporre al “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale”.

| <b>C1. Requisiti qualitativi degli interventi proposti (criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Punti</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i criteri qualitativi per l'organizzazione dei servizi del “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00         |
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,50         |
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         |
| Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base della valutazione dei seguenti elementi:<br>identificazione di un gruppo target/indicazione dei contenuti delle attività e della loro realizzazione in termini di durata e frequenza/varietà dell'offerta di servizi /presenza di personale formato per l'accoglienza e l'accompagnamento (tutor)/previsione di una forma di disseminazione dei risultati e di momenti di verifica in relazione alle fasi del progetto/presenza di personale esperto per specifiche attività/etc. |              |

  

| <b>C2. Caratteristiche aziendali (es. requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale)</b>                               | <b>Punti</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Questo criterio fa riferimento alla coerenza del progetto proposto con i requisiti agricoli facoltativi come da Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento perfettamente coerente con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 8 a 14)           | 1,00 |
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una buona coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola da 4 a 7)            | 0,50 |
| – Progetti che prevedono una tipologia di investimento con una sufficiente coerenza con il servizio di Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche (Numero di caratteristiche facoltative possedute dall'azienda agricola inferiore a 4) | 0,00 |
| Il riconoscimento del punteggio è effettuato dalla Commissione regionale sulla base delle caratteristiche facoltative possedute dall'azienda e riscontrate tramite fascicolo aziendale e eventuale "visita in situ.                                                |      |

| <b>C3. Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni</b>                                                                                                                                                                      | <b>Punti</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Presenza di una convenzione sottoscritta tra l'azienda richiedente e le amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, in cui sono indicate le modalità di integrazione in ambito locale del nuovo servizio | 1,00         |
| – Condivisione da parte delle amministrazioni comunali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti, della necessità in ambito locale del nuovo servizio                                                                              | 0,50         |
| – Nessuna condivisione da parte delle amministrazioni locali.                                                                                                                                                                                     | 0,00         |

#### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C) di cui al § 5.5.1;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

**Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25 ottenuto con i criteri B. e C.**

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

**A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.**

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **120** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. § 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

#### *6.1.1 Modalità di presentazione delle domande*

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA – Certification Authority) accreditato da AGID (RA – Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

Nel caso di una un'azienda i cui terreni ricadano in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditore agricolo beneficiario/famigliare o convivente) cfr. § 5.1.1, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. Piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento, come previsto al § 5.1.3 del presente bando;
  - a. descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda;
  - b. descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare;
  - c. la descrizione di ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale.
2. Dichiarazione del Richiedente, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
3. L'assunzione degli impegni descritti al § 7.6 del presente bando.

#### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal giorno 21 gennaio 2026 e fino al giorno 12 marzo 2026 ore 13,00, che costituisce termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

**La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.**

#### *6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda*

**Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere: a., b.1., c., d., e., f.:**

- a) **Dichiarazione sostitutiva** con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi alla richiesta del titolo abilitativo presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b) **Relazione tecnica** contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
1. descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, degli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post investimento – Piano Aziendale;
  2. giustificazione della scelta dei preventivi, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);
  3. calcolo consumi energetici nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- La documentazione relativa al punto n. 2 deve essere firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale – Perito Agrario – Agrotecnico). L'elaborato tecnico descritto al punto 3. può essere firmato anche da altro tecnico competente in materia.
- La mancata sottoscrizione degli elementi sopra indicati non determina l'inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti della comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.
- La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti n. 2. e 3. non determina l'inammissibilità ma potrà essere integrata nei termini previsti dalla richiesta. L'assenza di integrazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento.
- c) **Computo metrico estimativo (CME)** analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Marche (Allegato A – Allegato B), consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera b) successiva). **Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario dei Lavori Pubblici.** Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opere e dovrà essere firmato, in formato digitale non modificabile, dal tecnico progettista. Nel caso di lavorazioni non previste dal prezzario deve essere predisposta una specifica analisi del prezzo<sup>7</sup>. Nel caso di intervento parziale cioè, nel caso in cui una parte dell'investimento fosse destinato ad uso privato, il CME dovrà riguardare le sole superfici che verranno messe a disposizione del "Modello del Laboratorio di Longevità attiva in ambito rurale"; gli eventuali costi comuni (ad esempio tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).
- d) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali.
- Gli elaborati progettuali debbono essere firmati in formato digitale non modificabile dal tecnico progettista e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera c) successiva.)
- Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:
1. tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento in scala 1:500 (o 1:200);
  2. piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare, i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne;

<sup>7</sup> secondo le modalità stabilite dallo stesso prezzario: "Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di lavorazione. Nella redazione di progetti, l'adozione di prezzi non previsti nel presente elenco, deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nell'elenco stesso."

3. tavola recante la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti;
  4. l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale e i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro;
  5. documentazione fotografica dettagliata;
  6. dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.
- e) Nel caso di investimenti le cui voci non sono presenti nel prezzo, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul **confronto tra n. 3 preventivi** di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore, **per cui i preventivi devono essere sempre richiesti e ricevuti dal richiedente tramite PEC**. I preventivi debbono essere forniti da ditte specializzate per ogni singola attrezzatura/allestimento/impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo. **La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente**. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti – preventivi non datati e/o non firmati, non in concorrenza tra loro etc.).
- f) **Relazione tecnica** relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto.
- La relazione deve indicare sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto e deve essere firmata in formato digitale non modificabile dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a) contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b) compunto metrico in formato editabile;
- c) elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

#### *6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

##### **Errori sanabili**

Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori sanabili che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON rientrano nelle suddette categorie:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi, salvo deroghe specifiche dei singoli interventi.

In ogni caso la correzione di un errore sanabile NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

### **Delega, variazioni e integrazioni**

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'AdG una procura speciale contenente:

- i dati del soggetto delegato,
- le attività delegate.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.<sup>8</sup>

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, **esclusivamente attraverso il SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

---

<sup>8</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

## 6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

### 6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno:
  - a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al § 5.1.1;
  - b) requisiti dell'impresa, di cui al § 5.1.2.;
  - c) requisiti del progetto, di cui al § 5.1.3.;
- ✓ la verifica di validità tecnica del piano aziendale;
- ✓ la verifica della congruità e la ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti valutati in base a:
  - a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Marche (Allegato A – Allegato B), consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non contemplate negli stessi e non presenti nel prezzario di cui al successivo punto c), dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici oppure per le altre fattispecie deve essere predisposta l'analisi dei prezzi;
  - b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di attrezzature e/o allestimenti etc.) oltre alla relativa relazione di scelta;
  - c) corretta applicazione dei costi standard e del prezzario regionale (DGR n. 1138 del 27 settembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ✓ la verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ✓ la verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa; inoltre, devono essere possedute e verificate anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- a) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- b) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

### **Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al § 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

### 6.2.2 *Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. § 6.2.3.).

### 6.2.3 *Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, **esclusivamente attraverso SIAR**, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**<sup>9</sup>).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### 6.2.4 *Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'Intervento.

### 6.2.5 *Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

---

<sup>9</sup> Non rientra nella fattispecie l'adempimento relativo all'iscrizione a Telegram.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

## 7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, **esclusivamente attraverso il SIAR**, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

### 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **3 richieste** di variante al progetto approvato; in tale valore massimo sono comprese le domande di variante eventualmente ritirate. Da tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta e la eventuale variante per adeguare il progetto al finanziamento parziale.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore; nel caso di sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne contigue agli immobili da destinare a percorso vita e/o giardino sensoriale, non si considera variazione progettuale il cambiamento della particella o delle particelle qualora non determini una modifica del punteggio di priorità;
- ✓ modifiche del quadro economico originario nei limiti previsti dal § 7.1.3;
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA;
- ✓ cambio del beneficiario o del rappresentante legale che può avvenire a condizione che:
  - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;

- che il subentrante s'impegna a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per garantire la stabilità dell'operazione (cfr. definizioni);
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici o altre forme di pagamento ammesse), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
- sia presente la stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria, in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente;
- il cambio di assetto societario costituisce variante per cambio beneficiario, solo nel caso in cui vada ad incidere sui parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile o sulla percentuale di sostegno.

#### *7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte. La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario. In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

#### *7.1.2 Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
4. nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, etc.);
5. nel caso di opere edili, dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune valido (Titolo Unico – SCIA – CIL – CILA) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.

Si applica il prezzario vigente al momento della presentazione della variante.

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti una riduzione della spesa totale del progetto, tale da determinare un costo totale previsto, inferiore al 70% dell'investimento approvato inizialmente, fatto salvo quanto disposto al §. 7.5.2 per la Parziale esecuzione dei lavori in tema di riduzioni del contributo;
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello necessario per mantenere una posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile di Intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## 7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "**modifiche progettuali non sostanziali**" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento, salvo deroghe come indicate al precedente § 7.1;
3. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
  - ✓ modifica del materiale per la pavimentazione,
  - ✓ modifiche impianti elettrici e idrici,
  - ✓ altezza dei rivestimenti – variazione del materiale infissi,
  - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
  - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi nell'ambito della stessa particella, etc.;
  - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di attrezzatura/allestimento (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

## 7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso

### 7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

In caso di contributo superiore a € 25.000,00, alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il beneficiario deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

È possibile presentare richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.

Nel caso il beneficiario abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta.

**Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso per l'intero progetto.**

È possibile erogare acconti fino all'**80%** dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al **30%** del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra **30% e 80%** del contributo concesso.

### *7.4.1 Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione resa dal beneficiario con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda di sostegno (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.) o nel termine previsto dal presente bando, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici, oppure quali sono gli aiuti cumulati;
- dichiarazione resa dal beneficiario in cui attesta di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
2. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzo dei Lavori Pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori. Per eventuali lavorazioni non previste dal prezzo dovranno essere predisposte specifiche analisi del prezzo, utilizzando come base per i ragguagli il prezzo dei Lavori Pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa;
3. lay-out interno dei fabbricati oggetto di aiuto, con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
4. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);
5. nel caso di recupero/restauro di infissi esistenti adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;
6. dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'Intervento SRD03 – Azione b) Agricoltura Sociale LONGEVITÀ ATTIVA (allegato n. 1);
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le attrezzature e gli allestimenti acquistati sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere (allegato n. 2);
8. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a carattere fiscale (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (allegato n. 3);
9. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di acquisto di attrezzature, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, etc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
10. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto corrente dedicato (cfr. definizioni):
  - a. copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
  - b. copia degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
  - c. per pagamenti eseguiti con Carta credito e/o Bancomat, produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

11. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
12. in caso di contributo superiore a € 25.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii (“Modello Dichiarazione CCIA” e “Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” disponibili su “Area Pubblica – Download modulistica” del SIAR).

#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- verificare il rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti de minimis, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni.

Lo stato di avanzamento o lo stato finale dei lavori edili, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo,
- della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di eventuale sopralluogo.

La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi ed il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell’IVA.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

## 7.5 Domanda di pagamento di saldo

#### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata **solo attraverso il SIAR** all’indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. entro **21** mesi dalla data di comunicazione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del beneficiario la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni**:

- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda di sostegno (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.) o nel termine previsto dal presente bando, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell’inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati di natura edile soggetti a titolo autorizzatorio) qualora non sia stata precedentemente consegnata;
- dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della Segnalazione certificata di

abitabilità/agibilità al Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;

- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati;
- dichiarazione resa dal beneficiario in cui attesta di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
2. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato finale dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori. Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato in digitale dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste dovranno essere predisposte specifiche analisi del prezzo, utilizzando come base per i ragguagli il prezzario dei Lavori pubblici della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante presentata e ammessa. Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);
3. lay-out interno dei fabbricati oggetto di aiuto, con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
4. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);
5. nel caso di recupero/restauro di infissi esistenti adeguata documentazione fotografica antecedente e successiva all'intervento;
6. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con l'Intervento SRD03 – Azione b) Agricoltura Sociale LONGEVITÀ ATTIVA (allegato n. 4);
7. dichiarazione asseverata di un tecnico che attesti che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
8. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le attrezzature e gli allestimenti acquistati sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere (allegato n. 2);
9. dichiarazione resa dal beneficiario sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di sovvenzioni a carattere fiscale (es. credito d'imposta), oppure quali sono le sovvenzioni attivate (allegato n. 3);
10. copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento,

unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di acquisto di attrezzature, il numero seriale o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, etc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;

11. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto corrente dedicato (cfr. definizioni):
  - a. copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
  - b. copia degli assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
  - c. per pagamenti eseguiti con Carta credito e/o Bancomat, produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
12. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
13. in caso di contributo superiore a € 25.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii. ("Modello Dichiarazione CCIA" e "Modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" disponibili su "Area Pubblica – Download modulistica" del SIAR).

#### 7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- la verifica che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- la verifica che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Aziendale in relazione al presente intervento;
- la verifica del rispetto del cumulo degli aiuti entro i limiti previsti da quanto disposto dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115 e degli aiuti in regime "de minimis", attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
  - l'effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati;
  - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
  - che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario;
  - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;

- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato comunque superiore alla prima domanda collocata in graduatoria in posizione non finanziabile;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129.

**La spesa riconosciuta per il SALDO sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezzi e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.**

#### Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

#### Parziale esecuzione dei lavori

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa di cui al punto precedente, non può essere inferiore al 70% dell'investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno in graduatoria.

Qualora la spesa risulti inferiore al **70%** del suddetto importo saranno applicate le seguenti riduzioni sull'intero contributo ammissibile a pagamento:

- ✓ riduzione del **1%** del contributo per ogni punto percentuale di riduzione della spesa rispetto alla soglia minima del **70%**. (es. se la spesa riconosciuta a saldo è pari al 65% della spesa ammessa si applicherà una riduzione pari al 5%)
- ✓ decadenza totale se la spesa ammissibile risulti inferiore al **50%**.

Per l'approvazione della spesa rendicontata si terrà conto dei seguenti criteri:

- In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
- Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.
- Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.
- Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell'aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio ottenuto dall'ultima domanda in graduatoria e risultata finanziabile.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le eventuali procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

#### **7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.**

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **21 mesi** dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore<sup>10</sup>, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

<sup>10</sup> Regolamento (UE) N. 2116/2021 – Articolo 3 Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali

1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

## 7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione da parte dell'AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa, e rendicontare entro **21 mesi** dalla data di comunicazione della decisione individuale di concedere il sostegno;
3. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
4. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato;
5. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
6. rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti;
7. garantire un periodo di stabilità dell'operazione (cfr. Definizioni) di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento:
  - a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
  - b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature e per gli investimenti non produttivi. Al fine di individuare la decorrenza dell'impegno, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione (regionale) del saldo finale;
8. garantire il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale per tutto il periodo di vincolo degli investimenti (stabilità dell'operazione – vedi precedente punto 7.);
9. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
10. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di Interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
11. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;

---

*e) il decesso del beneficiario;*

*f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.*

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

12. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129. (cfr. § 7.6.1).

#### 7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Il beneficiario del contributo è tenuto a riconoscere il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- c) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera b) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg (UE) n. 2022/129.

## 7.7 Controlli e sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta in applicazione del DM 93348 del 26 febbraio 2024, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023–2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023–2027"

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare **esclusivamente attraverso il SIAR**, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche – Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023–2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023–2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.